



**ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI**

Prot. n° 409/tp1

Sassari, 05/03/2009

Anticipata via fax
Segue racc. A/R

Alla Provincia di Sassari
Settore VIII
c.a. Dott. De Luca Giuseppe
P.zza d'Italia – 07100 SASSARI
Fax n. 079-2069418

Oggetto: Autorizzazione per ricerche idriche

Nell'interesse e per conto dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali si rappresenta quanto segue.

Diversi iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari hanno segnalato allo scrivente che codesto Ufficio, in sede di esame delle domande di autorizzazione per ricerche idriche sospende le istanze che siano accompagnate da elaborati sottoscritti da Dottori Agronomi e da Dottori Forestali, ritenendo, erroneamente, che gli stessi siano incompetenti a redigere detti elaborati (piano di massima). Secondo quanto riferito, pare che funzionari dell'Ufficio abbiano dichiarato che in materia di redazione di piani di massima vi sarebbe una competenza esclusiva dei Geologi.

Tale assunto è palesemente errato e sta determinando agli iscritti all'Ordine rappresentato dallo scrivente un rilevante danno economico e professionale che non può essere accettato.

Al riguardo si rileva infatti:

I Dottori Agronomi e Forestali hanno competenza in materia idrogeologica e di ricerche idriche in virtù del disposto dell'art. 2, comma 1, lettera s, della L. 07/01/76 n. 3, così come modificata dall'art. 1 della L. 10/02/92 n. 152. Rientrano, infatti, nella competenza di tali Professionisti:” *lo studio, la progettazione, la Direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale*”. Rientra, altresì, nella competenza degli stessi Professionisti ex lettera 1) dello stesso articolo e



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

comma:” *lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell’atmosfera, ivi compresiomissis*”.

Ma ancora, anche dalle lettere b), c), o), u) dello stesso articolo si desume chiaramente la competenza specifica dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di reperimento, utilizzazione e tutela della risorsa idrica.

Appare, pertanto, assolutamente illogica, illegittima ed ingiustificata l’esclusione operata da codesto Ufficio, tanto più se si considera che detta competenza viene pacificamente ed espressamente riconosciuta anche in altre leggi dello Stato come nella L. 11/11/96, n. 574 (nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e scarichi di frantoi oleari).

Infatti, in base a tale legge (art. 3) l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione è subordinata alla presentazione di:”una relazione redatta da un Agronomo, perito agrario o agrotecnicoo geologo(omissis) sull’assetto pedogeomorfologico, sulle condizioni ideologiche e sulle caratteristiche in genere dell’ambiente ricevitore...”. Orbene, poiché il fine della norma è certamente quello della tutela della falda idrica che deve trovarsi sempre ad una profondità superiore a m 10 dal piano di campagna (si veda il successivo art. 5, lettera b), si desume che i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali hanno una evidente (e qui riconosciuta senza alcuna ombra di dubbio) competenza allo studio e all’indagine della circolazione idrica sotterranea.

Ciò premesso, si rileva, altresì, che al contrario sorgono dubbi sulla competenza dei Geologi a redigere il c.d. Piano di Massima di cui agli artt. 7 e 45 del R.D. 11/12/33, n. 1775.

Infatti, detto Piano, comprendente una relazione geologica ed idrogeologica d’inquadramento della zona di indagine, per espressa previsione normativa (art. 7, c. 1 e 95, I co. Legge citata) deve essere redatto da un professionista abilitato ed ha natura tipicamente progettuale, dove alla fase dello studio geologico ed idrogeologico (senz’altro di competenza anche del geologo) si sovrappone una certamente non meno importante fase progettuale (si noti lo stesso termine “progetto di massima” utilizzati nell’art. 7 citato) in ordine alla quale non sussiste alcuna competenza riconosciuta alla categoria professionale dei geologi. A questi, infatti, la propria legge professionale (L. 03/02/63, n. 112, art. 3 lettera d), non riconosce alcuna competenza in materia di progettuale ma esclusivamente



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

poteri di indagine e di rilevamenti in materia idrogeologica (si veda in ordine alla “incompetenza progettuale” dei geologi anchor la sentenza n. 441/96 del Pretore di Gorizia).

Ancora, poiché tale materia (competenza dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in tema di studi e ricerche idriche) è già stata oggetto di attenzione e diatriba con i Geologi, quando le competenze di rilascio delle autorizzazioni erano assunte in capo al Genio Civile, si riassume brevemente l’iter di quel contenzioso.

A seguito della Delibera di Giunta Regionale del 18/06/1996, n. 26/27 “*Comunicazioni generali, istruzioni di servizio e direttive in materia di acque pubbliche*” e chiarimenti resi con assessoriale 3/02/1998 n. 1463, l’allora Assessore ai Lavori Pubblici, On. Pietro Fois, con nota n. 14535 del 16/08/1998, indirizzata ai Servizio del Genio Civile di Sassari, evidenziava in merito la :”*non esclusione di alcuna categoria professionale abilitata alla sottoscrizione dei c.d. “Piani di Massima”*. Citava, inoltre, la stessa nota “ *peraltro si evidenzia che la continua evoluzione della giurisprudenza in materia di competenze dei diversi ordini o categorie professionali e le note difficoltà interpretative in materia suggeriscono la non esclusione, parimenti, di alcuna categoria professionale, purchè tenico laureato abilitato a norma di legge, dalla sottoscrizione dei singoli elaborati e relazioni costituenti, o a corredo, il citato “piano di massima”*. Insomma, l’indirizzo assessoriale era chiaro e, infatti, i Servizi del Genio Civile istruivano ed evadevano le istanze presentate a firma dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.

A seguito di tale circolare, pubblicata sulla rivista il Geologo, i Geologi, attraverso il loro ordine regionale, presentarono ricorso al TAR Sardegna (11/11/1999) contro la RAS, in persona del Presidente pro tempore, e la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, avverso la circolare n. 1463/98 dell’Assessore succitato, chiedendo l’annullamento della stessa previa sospensione dell’esecuzione.

Il TAR Sardegna, nella Camera di Consiglio del 01/12/99 si è sostanzialmente (ma non formalmente) espresso nel senso della tardività (erano trascorsi quasi due anni) del ricorso proposto dall’Ordine dei Geologi contro la RAS e la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali per l’annullamento della circolare 1463/98. Motivo per cui, il legale dell’Ordine dei Geologi ha accolto il “suggerimento” del giudice rinunciando in udienza alla domanda cautelare con conseguente rinvio della causa al merito per la decisione finale. A tutt’oggi non vi è ancora stato un pronunciamento di merito da parte del TAR (10 anni dopo!), cosa che fa



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

pensare che, in definitiva, il TAR riterrà inammissibile il ricorso in quanto tardivo, evitando di entrare nel merito della vicenda e limitandosi ad una pronuncia di rito.

Ancora, si evidenzia, perché confacente alla comprensione di quelle che sono le competenze in materia dei Dottori Agronomi e Forestali connesse all'argomento trattato, che a seguito di un bando della RAS per l'affidamento delle attività di individuazione e di perimetrazione delle aree a rischi idraulico e geomorfologico e individuazione delle relative misure di salvaguardia, pubblicato dall'Assessorato ai Lavori Pubblici nell'anno 1999, che, di fatto, escludeva la categoria qui rappresentata dall'affidamento dell'incarico dei lavori, riservandola ai soli ingegneri e geologi, l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cagliari oppose ricorso di sospensione al TAR Sardegna (ord. Sosp. N. 282/99) il quale, in data 07/07/1999, accoglieva la suindicata domanda incidentale di sospensione nella parte in cui il bando non consentiva la partecipazione dei Dottori Agronomi e Forestali, con conseguente necessaria riapertura dei termini e fissazione di nuova scadenza. Ciò a ulteriore conforto che la categoria da questo Ordine rappresentata ha le competenze (riconosciute dalla legge professionale) anche per studi ben più rilevanti e articolati, rispetto a quelli inerenti l'oggetto della presente, quali quelli attinenti la valutazione delle risorse idriche e le modalità di captazione e utilizzo delle stesse.

Se tutto ciò non fosse sufficiente a derimere una volta per tutte la questione in merito alle competenze dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali in materia di predisposizione di elaborati quali "Piani di Massima", la cui funzione è quella di illustrare lo studio e le modalità di estrazione ed utilizzo delle risorse idriche (sotterranee o superficiali che siano), si evidenzia che nelle Facoltà di Agraria vengono, tra gli altri, svolti programmi teorici e pratici sulle seguenti discipline:

- Geologia applicata;
- Geopedologia;
- Idraulica agraria;
- Idrologia;
- Irrigazione e drenaggio;
- Sistemazioni idrauliche e Forestali;
- Erosione e conservazione del suolo;



ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

ossia, materie assolutamente attinenti e formative sulle competenze che già la legge più volte citata riconosce alla categoria di professionisti in causa.

Sembra, pertanto, a questo Ordine Professionale che, per la specifica e mirata formazione accademica e, di conseguenza, per quanto riconosciuto dalla legge che disciplina le competenze dei Dottori Agronomi e Forestali, la redazione di relazioni idrogeologiche comprensive di prove di portata, finalizzata allo studio ed individuazione dei parametri idrogeologici del suolo su cui insiste un corpo idrico sotterraneo, nonché i valori connessi all'emungimento massimo e quello possibile, anche ai fini di scongiurare un possibile depauperamento della falda e quindi una tutela e conservazione della stessa, rientri perfettamente nell'attività della categoria qui rappresentata.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente si

DIFFIDA

formalmente, a tutti gli effetti di legge, codesto Ufficio in persona del suo Dirigente pro tempore, a cessare dal sopra descritto comportamento illegittimo con l'avvertenza che in difetto questo Ordine agirà nelle opportune sedi giudiziarie a tutela della categoria rappresentata e fatte salve le azioni risarcitorie che i singoli professionisti lesi da tale illegittimo comportamento vorranno intraprendere.

Il Presidente
Dott.Agr. Giancarlo Muntoni